



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE
N. 214 DEL 08/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014

L'anno **duemilaquattordici** addì **otto** del mese di **settembre**, alle ore **19,00** nella sala delle udienze del Comune suddetto, convocata nei modi previsti per legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
PLACIDO ANTONIO	SINDACO	X	
D'ANGELO VITO GIUSEPPE	VICESINDACO		X
MAURO DI LONARDO	ASSESSORE	X	
PAOLA D'ANTONIO	ASSESSORE	X	
DI TORO LUIGI	ASSESSORE	X	
PAOLINO VINCENZO	ASSESSORE	X	

E con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE PALLOTTINO DOTT. GIANLEO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Copia della presente viene trasmessa ai responsabili dei seguenti servizi ed uffici:

-
- AFFARI GENERALI
 - FINANZIARIO
 - LAVORI PUBBLICI
 - URBANISTICA
 - POLITICHE SOCIALI
 - ATTIVITA' CULTURALI
 - POLIZIA LOCALE
 - RELAZIONI ESTERNE
-

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Giunta n.003 del 08/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014

PROPONENTE: DOTT. VINCENZO PAOLINO

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

VISTA l'urgenza di dover procedere alla approvazione delle aliquote TASI nei termini utili per la pubblicazione delle stesse, unitamente al regolamento IUC, sul Portale del Federalismo Fiscale fissato, inderogabilmente, entro il 10 settembre c.a

CONSIDERATO che è necessario, al fine di ottemperare all'obbligo della pubblicazione di cui sopra, che la Giunta Comunale deliberi sulla materia riservando, comunque, le conferme del presente provvedimento;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;
il successivo Decreto del Ministero degli Interni del 18/07/2014 ha, ulteriormente, differito al 30/09/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2014;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, con deliberazione n. 213 del 8.9.2014;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30 % dall'utilizzatore e del 70 % dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;
- in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il Comune può, per l'anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 8 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Importo previsto nel bilancio 2014 (€)
Illuminazione pubblica	310.000,00
Sicurezza	405.700,00
Manutenzione strade	13.000,00
Manutenzione verde pubblico	196.000,00
Manutenzione edifici pubblici	37.500,00
Servizi demografici	178.400,00
Servizi cimiteriali	78.500,00
Totale	1.219.100,00

DATO ATTO che:

- in base alla deliberazione del C.C. n° 43 del 08/11/2013, le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per l'anno 2013 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	10,00 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze	4,00 per mille

- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;
- a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Fattispecie Aliquota	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,30 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 1, comma 678, della legge di stabilità (147/2013)	1,00 per mille
Altri immobili diversi dalle precedenti tipologie	0,60 per mille

Ritenuto inoltre, in ordine all'applicazione delle detrazioni TASI per abitazione principale, che alla stato attuale non avendo a disposizione elementi utili a definire in maniera attendibile l'impatto sul gettito TASI stimato per il 2014, di non deliberare, per il corrente anno 2014, alcuna delle detrazioni e riduzioni previste all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 del Regolamento per l'applicazione della TASI;

TENUTO CONTO che:

- le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale e relative pertinenze (solo	2,00 per mille	4,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille

categorie A/1, A/8 e A/9)				
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,30 per mille	Escluse dalla tassazione IMU	2,30 per mille	6,00 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 1, comma 678, della legge di stabilità (147/2013)	1,00 per mille	Escluse dalla tassazione IMU	1,00 per mille	10,60 per mille
Altri immobili diversi dalle precedenti tipologie	0,60 per mille	10,00 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 435.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 35,68%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 435.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 1.219.100,00
Differenza (B-A)	€ 784.100,00
Percentuale di finanziamento dei costi	35,68%

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 02/09/2014;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE ALLA G.C.

1) Di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Fattispecie Aliquota	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2,00 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2,30 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'articolo 1, comma 678, della legge di stabilità (147/2013)	1,00 per mille
Altri immobili diversi dalle precedenti tipologie	0,60 per mille

2) Di dare atto che:

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 35,68 %;

3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;

4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

5) di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

6) Di riservare la conferma del presente provvedimento al Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di cui sopra,

Dato atto che in merito a detta proposta sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 18.8.2000 n°267, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile rispettivamente del responsabile del servizio competente per materia e del responsabile del servizio finanziario, che gli stessi sono stati favorevolmente espressi e che, sottoscritti, saranno inseriti nell'originale del verbale di deliberazione;

Con voti unanimi espressi ed ottenuti per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare, integralmente, la suesposta proposta il cui testo deve intendersi trascritto nel presente dispositivo.

Con successiva unanime votazione, resa per alzata di mano, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.L.vo n°267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto

**II SEGRETARIO COMUNALE
PALLOTTINO DOTT. GIANLEO**

**II SINDACO
PLACIDO ANTONIO**

Prot. n. _____ del _____

Della su estesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

**II SEGRETARIO COMUNALE
PALLOTTINO DOTT. GIANLEO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- CHE La presente deliberazione:

- E' stata comunicata, con lettera n. _____ in data _____ ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art. 125, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione come prescritto dall'art. 134, comma 3, del D.Leg.vo n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, _____

**II SEGRETARIO COMUNALE
PALLOTTINO DOTT. GIANLEO**
